

Avv. Enrica Troisi  
Avv. Teresa Gambuti  
Via G. Melisurgo n. 15  
Napoli – 80133  
Tel. 340.5643740

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

la Dott.ssa Monica Angelone, nata il 01.05.1978 a Napoli ed ivi residente alla Via Posillipo n. 42 (C.F. NGLMNC78E41F839U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce da intendersi quale parte integrante del presente atto, dagli Avv.ti Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) e Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) presso lo studio delle quali è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15 p.e.c. [avvenricatroisi@processonline.legalmail.it](mailto:avvenricatroisi@processonline.legalmail.it) e [teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it)

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti che hanno presentato la domanda di mobilità provinciale per l'anno scolastico 2023-2024 per la classe di concorso A037 per la scuola secondaria di II grado, inserendo, fra le preferenze, l'Istituto Tecnico Industriale A. Righi di Napoli e



che siano in possesso di un titolo di precedenza o di un punteggio superiore a quello della ricorrente (98)

### E DANDONE NOTIZIA

All'Istituto Tecnico Industriale A. Righi di Napoli, in persona del legale *rappresentante pro tempore*

### FATTO

1. La Dott.ssa Angelone è docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso A037 della scuola secondaria di II grado (Scienze e tecnologie delle costruzioni, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), con titolarità su COE (cattedra oraria esterna) presso l'I.I. Guido Tassinari di Pozzuoli (NA) e, per l'anno scolastico 2022/2023, è stata utilizzata provvisoriamente sul posto di sostegno sino al 31.08.2023, presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli.
2. Con Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01.03.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito regolava la procedura di mobilità dei docenti, consentendo loro di presentare una domanda di trasferimento inserendo fino ad un massimo di 15 preferenze di sede.
3. Di talché, la Dott.ssa Angelone, essendo a conoscenza che le cattedre per la classe di concorso A037 presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli fossero tre, di cui soltanto due ricoperte da docenti di ruolo, presentava la domanda di mobilità provinciale, individuando, proprio come prima preferenza di sede, l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli.
4. Con comunicazione p.e.c. del 24.04.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, convalidava la domanda di mobilità presentata dall'istante, attribuendole un punteggio pari ad 86 per titoli e servizi, 6 per i figli e 6 per il ricongiungimento al coniuge.
5. In seguito, e prima di conoscere gli esiti della menzionata procedura di mobilità, con nota prot. n. 0006501 del 16.05.2023, avente ad oggetto “*dotazione organica Istituti*



*scolastici di secondo grado organici di diritto 2023/2024*”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito della Provincia di Napoli, pubblicava le dotazioni dell’organico di diritto di ciascuna scuola e, per quel che qui interessa, per la classe A037 dell’I.T.I. Augusto Righi (pagina 638 di 704) risultavano presenti tre cattedre di titolarità.

Più precisamente, nella schermata relativa alla menzionata classe di concorso, veniva indicato DOC. 1 (che corrisponde ai titolari di incarico come si evince dalla legenda al termine del documento) n. 3 e COI 2 (che corrisponde alle cattedre o potenziamento) n. 3; ciò sta a significare che, per la classe di concorso A037 vi sono 3 cattedre previste nell’I.T.I. Augusto Righi di Napoli, tutte destinate a docenti con contratto a tempo indeterminato di ruolo.

6. Successivamente, con nota prot. n. 0006799 del 24.05.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito della Provincia di Napoli pubblicava gli esiti della procedura di mobilità docenti, dal quale si evinceva che la dott.ssa Angelone non era destinataria del trasferimento richiesto né, tantomeno, veniva disposto alcun trasferimento sulla classe di concorso A037 presso l’I.T.I. Augusto Righi di Napoli.

Si precisa che i docenti trasferiti sul Comune nell’alveo della procedura di mobilità provinciale (eccetto due titolari di condizioni di precedenza) hanno un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

7. Ed ancora, con nota prot. n. 4916 del 07.04.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito della Provincia di Napoli, pubblicava gli esiti della procedura di mobilità fra i quali, relativamente alla procedura a cui aveva concorso la ricorrente (mobilità provinciale su classe di concorso A037), la



medesima non aveva ottenuto il trasferimento richiesto né alcun docente era stato trasferito presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli sulla classe di concorso A037 (ovviamente, anche per la mobilità interprovinciale, che successiva a quella provinciale, non è stato effettuato alcun trasferimento in quel posto).

**8.** Successivamente, con nota prot. n. 0007084 del 30.05.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito della Provincia di Napoli pubblicava i posti accantonati per i vincitori dei Concorsi ordinari per la scuola secondaria di II grado ma, anche in questo caso, non vi era alcun posto accantonato sulla classe A037 dell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli; ciò sta a significare che il posto non coperto, destinato ad un docente di ruolo, non è stato riservato per i vincitori di concorso.

**9.** Pertanto, in data 01.06.2023, la ricorrente, conscia della circostanza per cui un posto per la classe A037 presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli non era stato ricoperto da docenti e non è tutt'ora ricoperto da docenti di ruolo, inviava un reclamo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, tramite comunicazione p.e.c., trasmessa, per conoscenza, anche all'Istituto Scolastico Righi.

Tale reclamo risultava inevaso da parte dell'Ufficio Scolastico.

Invece, l'Istituto Scolastico si attivava prontamente per verificare la situazione e, consultando il portale telematico Sidi, evinceva che la cattedra risultava ricoperta dalla prof. Assunta Bellotti dal 2020 (come risulta anche dai bollettini relativi agli esiti della procedura di mobilità a.s. 2020-2021 depositati in atti), inoltre, risultava che la stessa docente avesse presentato rinuncia per detto posto senza mai prendere servizio.

Di fatto, non vi è traccia della presenza della Prof.ssa Bellotti nei movimenti pubblicati successivamente (trasferimenti, mobilità, assegnazioni provvisorie o utilizzazioni) dal



2020 ad oggi e la stessa Prof.ssa ricopre da anni diversi incarichi presso il Comune di Napoli, come si evince dal curriculum vitae della medesima.

10. Con atto di diffida stragiudiziale del 21.06.2023, la ricorrente rappresentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli tutto quanto detto ma, del tutto inopinatamente, le intimate Amministrazioni rimanevano del tutto silenti.

11. In ultimo, preme evidenziare che, con nota prot. n. 1789 del 10.08.2023, l'Ufficio Scolastico Regionale di Napoli pubblicava gli esiti delle assegnazioni provvisorie annuali ed utilizzazioni dai quali si evince che, relativamente alla classe di concorso A037, non vi è stata alcuna assegnazione presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli.

Peraltro, con il medesimo atto, la ricorrente veniva utilizzata, di nuovo su posto di sostegno, presso il menzionato Istituto Scolastico.

12. Ebbene, tanto detto, è evidente che presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2023-2024 da parte della ricorrente, era disponibile un posto per la classe A037 nella scuola secondaria di II grado che non risulta ricoperto da docenti di ruolo, che non è stato ricoperto in seguito alla procedura di mobilità né, tantomeno, accantonato per i vincitori del Concorso ordinario 2021 o assegnato provvisoriamente ad alcun insegnante.

E' altrettanto palese che il suddetto posto deve essere assegnato a docenti di ruolo all'esito della procedura di mobilità in quanto indicato fra quelli facenti parte dell'organico di diritto dell'I.T.I. Augusto Righi dallo stesso Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, con nota prot. 6501 del 16.05.2023 e che, pertanto, la dott.ssa Angelone ha diritto al trasferimento sul posto A037 presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, dalla stessa indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità 2023-



2024.

13. Ebbene, il mancato trasferimento della ricorrente presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, su classe di concorso A037, in virtù della partecipazione della stessa alla procedura di mobilità provinciale 2023-2024 è del tutto illegittimo e lesivo dei suoi diritti alla stregua dei seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

I. In primo luogo, occorre osservare che il provvedimento di mancato trasferimento della ricorrente presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, su classe di concorso A037 è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01.03.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito regolava la procedura di mobilità dei docenti, consentendo loro di presentare una domanda di trasferimento inserendo fino ad un massimo di 15 preferenze di sede.

In particolare, l'art. 1, comma 9 delle citata ordinanza prevedeva che *“Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all'articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità 2023/24: - a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, per l'immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell'a.s. 2021/22 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell'a.s. 2022/23, ai sensi dell'art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021; - a livello di singola istituzione scolastica o a livello*



*provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno dove è in servizio nell'a.s. 2022/23 il personale docente in possesso del titolo di specializzazione assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021; - a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti da assumersi a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite nell'a.s. 2022/23, modificato dall'art. 5, comma 11-quater, decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14”.*

L'art. 8 del citato C.C.N.I. sulla mobilità, tutt'ora vigente, prevedeva che “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico



*dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: - i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; - per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia. 4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. 5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla*



*mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). 7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo. 8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. 9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1".*

Ebbene, dal combinato disposto della normativa richiamata, si evince chiaramente che le sedi disponibili per le operazioni di mobilità sono determinate, dalle effettive vacanze di posto risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio



territorialmente competente, a cui vanno detratte esclusivamente le cattedre destinate per le immissioni in ruolo.

Orbene, nel caso di specie, come dimostrato dalla documentazione in atti, le sedi disponibili ai fini della procedura di mobilità, riservata esclusivamente ai docenti in possesso di un contratto a tempo indeterminato, relativamente alla Provincia di Napoli, sono state indicate dall'Ufficio Scolastico Regionale competente con nota prot. n. 6501 del 16.05.2023, dalla quale si desumeva che tutti e 3 i posti di incarico sulla classe di concorso A037 dell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, dovevano essere ricoperti da docenti di ruolo.

Ciò nonostante, come evidenziato nella premessa di fatto, soltanto 2 posti della classe di concorso A037 risultano coperti nell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, dal momento che la docente Bellotti ha rinunciato al trasferimento ottenuto all'esito della procedura di mobilità 2021-2022 sulla medesima classe di concorso.

Né, tantomeno, tale posto è stato assegnato ai vincitori di concorso tenuto conto che, come si evince dalla nota prot. n. 7084 del 30.05.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alcun posto è stato ricoperto nella classe di concorso A037 dell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli.

**E' evidente, quindi, che il mancato trasferimento della ricorrente presso la menzionata scuola su classe di concorso A037 sia del tutto illegittimo dal momento che, sussistendone la vacanza in organico, la stessa aveva ed ha tutto il diritto ad ottenere la mobilità richiesta, senza doversi accontentare, ancora una volta, di insegnare sulla classe di concorso sostegno che non è la sua.**



Del resto, lo stesso C.C.N.I. sulla mobilità citato prevede che, qualora all'esito delle operazioni di mobilità, residuino posti vacanti, gli stessi vadano attribuiti ai docenti che hanno richiesto la mobilità su quei determinati posti.

Invece, nel caso di specie, la P.A. resistente ha omesso totalmente di assegnare il posto vacante presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, senza alcuna motivazione a sostegno e violando apertamente la normativa di settore alla quale e contraddicendo quanto stabilito dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il quale aveva pacificamente previsto che nel citato istituto, vi fossero 3 cattedre sulla classe di concorso, tutte destinate a docenti a tempo indeterminato.

D'altronde, la dott.ssa Angelone, che nello scorso anno scolastico prestava servizio presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, su posto di sostegno, ha demandato il trasferimento nella classe A037 della scuola, indicandolo come prima preferenza, proprio perché era a conoscenza che vi era una cattedra vacante, destinata ai docenti di ruolo, e mai ricoperta.

Ed, oltretutto, dato il silenzio delle Amministrazioni resistenti, le quali non hanno esitato né il reclamo presentato dalla ricorrente né l'atto di diffida stragiudiziale, non si comprende quale sia la ragione sottesa alla mancata copertura del posto vacante che, come detto, non è stato assegnato neanche ai nuovi vincitori di concorso o ai richiedenti l'assegnazione provvisoria.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dalle Amministrazioni intime si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della dott.ssa Angelone a vedersi accogliere la propria domanda di trasferimento provinciale sulla classe di concorso A037 dell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Monica Angelone, come sopra rappresentata, difesa e



domiciliata,

### SI CONCLUDE

affinchè codesto Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa Monica Angelone ad essere trasferita, all'esito della procedura di mobilità docenti 2023-2024, presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, sulla classe di concorso A037, previa disapplicazione di tutti i provvedimenti che si ritengono lesivi ed ostativi all'esercizio del demandato diritto;
- e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per la propria competenza, di trasferire la dott.ssa Monica Angelone, presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, sulla classe di concorso A037, all'esito della procedura di mobilità docenti 2023-2024 alla quale la stessa ha partecipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che è soggetta al pagamento di un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

### IN VIA ISTRUTTORIA

Qualora l'On.le Giudicante lo ritenga opportuno, ordinare alle Amministrazioni intimare di presentare un rendiconto sul contingente che, dall'anno scolastico 2021 -2022, ha ricoperto le 3 cattedre della classe A037 dell'I.T.I. Augusto Righi di Napoli



Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della dott.ssa Monica Angelone, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, sulla classe di concorso A037, all'esito della procedura di mobilità docenti 2023-2024 alla quale la stessa ha partecipato. Ciò implica che tutti i docenti di ruolo della classe A037, che avevano i requisiti previsti dal C.C.N.I. docenti 2022 e che hanno, per ipotesi, demandato la mobilità provinciale indicando come prima preferenza l'I.T.I. Augusto Righi di Napoli, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto, laddove sussistano i requisiti, potrebbero avere un punteggio superiore alla ricorrente ed essere destinatari del trasferimento richiesto dalla stessa.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, laddove l'On.le Giudicante lo ritenga necessario, non potendosi avere accesso a tutte le domande di mobilità presentate, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari,



oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati, dal momento che non vi è alcun elenco dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità e non la hanno ottenuta;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende di diritto scolastico dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi





**TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli**

Sezione Lavoro 2 Sezione CIVILE

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Maria Rosaria Palumbo,  
visti gli atti della causa n. r.g.15477 2023 , pendente

tra

MONICA ANGELONE

RICORRENTE/I

e

MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO

RESISTENTE/I

letto il ricorso,

letto l'istanza di parte ricorrente,

visti gli art. 175 e. 151 c.p.c., considerato il numero dei potenziali controinteressati, autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, dell'Ufficio ambito territoriale per la provincia di Napoli, nonché del sito del ministero dell'Istruzione miur.pubblica.istruzione.it, e

fissa l'udienza di discussione per il 7.11.2023 h. 10.30

si avvisano i controinteressati che potranno costituirsi entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza suddetta, disponendo che a cura di parte ricorrente, si provveda alla notifica del presente decreto all'amministrazione convenuta nei termini di legge.

Napoli il 7.9.2023.

Il Giudice

Dott.ssa M.R. Palumbo

